

SPETT.LE

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it

OGGETTO: RICHIESTA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI DEL RICORSO R.G. N. 4168/2017 TRIBUNALE DI BARI-SEZ. LAVORO (PENATI/M.I.U.R.).

Il sottoscritto avv. Raffaella Romano, difensore della sig.ra LUCREZIA PENATI (c.f. PNTLRZ87L56F284V), nel giudizio pendente sub R.G. n. 4168/2017 innanzi al Tribunale di Bari, sez. lavoro

PREMESSO CHE

- con ricorso ex art. 414 c.p.c. (r.g. 4168/2017 Trib. Bari-sez. lavoro), la sig.ra Lucrezia Penati –docente di scuola primaria in ruolo dal 01/09/15- ha chiesto accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alla assegnazione, per la sede definitiva di titolarità, presso uno degli ambiti territoriali indicati, in ordine di preferenza, nella domanda di mobilità presentata per l'a.s. 20156/2017;
- il procedimento è stato assegnato al Giudice del Lavoro, dr. Eugenio Carmine Labella, il quale con decreto n. cron. 18364/17 ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 16/11/2017, disponendo altresì la notifica di ricorso e decreto –oltre che alla amministrazione convenuta- anche ai docenti menzionati in ricorso quali controinteressati.
- con successivo decreto del 05.10.2017, all'esito di apposita istanza, depositata dallo scrivente difensore in data 03.10.2017, l'adito Giudice del Lavoro ha autorizzato la notifica degli atti processuali ai terzi controinteressati mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR –previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, degli atti processuali e dell'elenco nominativo dei controinteressati indicati in ricorso, confermando altresì l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 16 novembre 2017, ore 09:00;

CONSIDERATO CHE

- nel suddetto decreto del 05.10.2017 si dispone in particolare che, ai fini della pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR, siano comunicati a cura di parte ricorrente i riferimenti essenziali della controversia in oggetto, e cioè:
 1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di R.G. del ricorso;
 2. nome della parte ricorrente ed indicazione dell'amministrazione intimata;
 3. indicazione dei controinteressati;

4. testi integrali di: ricorso introduttivo, decreto del 11/04/2017 (fissazione dell'udienza di comparizione parti e discussione per il 16/11/2017), decreto del 05/10/2017 (autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito web del MIUR);

- nel suddetto decreto del 05.10.2017 si dispone altresì che il MIUR non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di I grado, tutta la documentazione ivi inserita, e provveda inoltre a rilasciare alla parte ricorrente un attestato di avvenuta pubblicazione sul sito, con specificazione della data di detta pubblicazione;

lo scrivente difensore, nella riferita qualità,

CHIEDE

di effettuare la **pubblicazione sul sito web del M.I.U.R degli atti processuali del giudizio in oggetto**, al fine di consentire il perfezionamento della notifica ai potenziali controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

A tal fine, come prescritto nel suddetto provvedimento, si riepilogano i seguenti dati identificativi della controversia de qua:

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede: **Tribunale di Bari, sezione lavoro**; numero di Registro Generale del ricorso: **R.G. 4168/17**;
2. nome della parte ricorrente: **Lucrezia Penati**; amministrazione intimata: **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**;
3. potenziali controinteressati: **Pietragalla Angela, Tumolo Mariangela, Brigante Rosaria, Dell'Orco Emilia, Labate Valentina, Solazzo Daniela, Talamo Laura, Sabatelli Antonia, Calabrese Simonetta Carmen, De Salve Elisa, Tanese Maria, Colasurdo Anna, Bia Francesca Lucia, Ciccone Sabrina, Loiacono Francesca, Murgò Antonella, Marasco Paola, Pompa Teresa, Pesante Ermelinda, Siconolfi Laura, Ardito Annamaria**;

e si allegano (riportandoli *di seguito alla presente istanza*) i seguenti atti processuali, nei rispettivi testi integrali, da pubblicare sul sito web istituzionale del MIUR:

4. ricorso ex art. 414 c.p.c. per Lucrezia Penati; decreto del 11/04/2017 (fissazione dell'udienza di comparizione parti e discussione per il 16/11/2017), decreto del 05/10/2017 (autorizzazione alla notifica mediante pubblicazione sul sito web del MIUR)

Gli allegati, in formato zip, costituiscono parte integrale della presente istanza.

Bari, 12.10.2017

avv. Raffaella Romano

TRIBUNALE DI BARI- SEZ. LAVORO

RICORSO ex art. 414 c.p.c.

in materia di pubblico impiego (mobilità scuola)

per **LUCREZIA PENATI** (c.f. PNTLRZ87L56F284V), nata a Molfetta (BA) il 16/07/1987 ed ivi residente alla via Sergio Fontana n. 9, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Romano (c.f. RMNRFL79H54F284J), con studio in Bari alla via Sparano n. 149 e domicilio digitale all'indirizzo p.e.c. avv.raffaellaromano@legalmail.it (fax 080.9903028), come da procura alle liti rilasciata su foglio separato, dal quale è stata estratta copia informatica, inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (c.f. 80185250588), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con sede in Bari, via Melo n. 97

resistente

Premessa

1. Il presente giudizio riguarda uno dei numerosissimi casi di erroneo funzionamento del c.d. “*algoritmo della mobilità*” nel comparto scuola, ovvero di errori commessi dal M.I.U.R. nella gestione della procedura di mobilità per l'a.s. 2016/2017 (di cui all'O.M. n. 241/2016), costati a moltissimi insegnanti la destinazione ad una sede definitiva di titolarità presso un Ambito Territoriale molto distante dal luogo di residenza.
Tra questi vi è appunto l'odierna ricorrente, la quale è stata assegnata in via definitiva, per almeno un triennio e quindi almeno sino all'a.s. 2018/2019, all'A.T. Lombardia 0012 (pur in presenza di posti disponibili e vacanti, nella sua classe di concorso, in ambiti territoriali pugliesi, che sono stati invece assegnati ad alcuni docenti con minor punteggio e ad altri partecipanti addirittura ad una fase successiva della mobilità) ed è avverso questa illegittima assegnazione che il ricorso viene proposto.
2. Il procedimento viene instaurato innanzi a Codesto Tribunale poiché la ricorrente (la quale, in ottemperanza al suddetto provvedimento di assegnazione, in data 01-09-2016 ha dovuto prendere servizio presso l'I.C. di Como “Prestino”-A.T. Lombardia 0012), pur di non allontanarsi dal luogo di residenza e dalla casa coniugale, all'inizio del corrente anno



scolastico ha presentato domanda di “assegnazione provvisoria” nell’Ambito Territoriale di Bari-U.S.R. Puglia, fortunatamente ottenendola in data 21.09.2016 presso l’I.C. “Aristide Gabelli” di Santo Spirito (BA)¹, dove infatti–al momento del deposito del ricorso- presta servizio.

3. L’assegnazione provvisoria della ricorrente ad una scuola in provincia di **Bari** (pur non sminuendo in alcun modo l’interesse all’azione, con cui la docente impugna l’assegnazione definitiva all’A.T. Lombardia 0012) rileva certamente ai fini della **competenza territoriale** (*dell’adito Tribunale di Bari*), che –come noto- nel caso delle controversie di pubblico impiego si radica, ai sensi dell’art. 413-comma V- innanzi al giudice nella cui circoscrizione ha sede “*l’ufficio al quale il dipendente è addetto*” al momento di deposito del ricorso.
4. La giurisprudenza ha infatti chiarito che, nel caso in cui la sede di assegnazione non coincida con quella di effettivo svolgimento della prestazione di lavoro, è quest’ultima che rileva ai fini della competenza territoriale, dovendosi dare priorità al luogo di *effettivo servizio* del ricorrente (così Cass. 15/10/2007 n. 21562) piuttosto che alla sede cui venga affidata la gestione amministrativa del rapporto di lavoro: tanto al condivisibile scopo di agevolare il lavoratore nell’accesso alla tutela giudiziaria (c.d. *favor laboratoris*; cfr. in termini anche Cass. 29/02/2012 n. 3111, 15/10/2007 n. 21562, 04/06/2004 n. 10691).
5. Il principio è stato ripetutamente applicato, proprio con riferimento alla fattispecie del docente in assegnazione provvisoria, da numerose pronunzie di merito, tra cui si richiamano: Trib. Brindisi, sez. lav., ord. del 26-05-2000, Trib. Lecce, sez. lav., sent. 01/12/2005 n. 8299, Trib. Parma, sez. lavoro, sent. 03-06-2008, Trib. Roma, sez. lavoro, 03-11-2016 n. 111980; Trib. Taranto, sez. lavoro, 20-09-2016-dr. De Napoli, ma anche Tribunale di Bari-sez. lavoro, con ordinanze del 24-01-2017 n. 3316 (dr. Ariola) e del 01-12-2016 n. 53331 (dr.ssa Napoliello).

In fatto e in diritto

6. Lucrezia Penati è una docente di scuola primaria (cl. conc. EEE), specializzata sul *sostegno*, immessa in ruolo a far data dal 01/09/2015 (fase B del piano straordinario di assunzioni ex L. 107/2015)².

¹ Provvedimento di assegnazione provvisoria, per l’a.s. 2016/2017, presso l’I.C. “Aristide Gabelli” di Santo Spirito (BA): **doc. 1.**

² Si allega contratto a tempo indeterminato del 28/10/2015 con l’U.S.R. Piemonte: **doc. 2.**



7. Per l'a.s. 2016/2017, la L. 107/2015 ha previsto un piano straordinario di mobilità territoriale, sull'intero territorio nazionale, su posti vacanti e disponibili, per l'assegnazione definitiva ad una sede per almeno un triennio (art. 1, comma 108).
8. Per gli assunti dalle graduatorie ad esaurimento nell'a.s. 2015/2016, come appunto la Penati, la partecipazione a tale piano (c.d. "fase C" delle operazioni) è stata obbligatoria, nel senso che ove l'interessato non avesse presentato domanda ed indicato gli ambiti territoriali di preferenza, sarebbe stato trasferito comunque d'ufficio dal competente U.S.R.
9. La ricorrente -originaria della città di Molfetta, dove risiede insieme al coniuge³- avendo chiaramente interesse ad una sede definitiva di titolarità il più possibile vicina alla città di residenza, ha dunque presentato domanda di mobilità ed espresso –come previsto dalla procedura- una serie di preferenze territoriali, di cui le prime 23 in Puglia⁴.
10. La domanda è stata acquisita dal M.I.U.R., che–sulla scorta dei titoli, dell'anzianità e delle esigenze di famiglia- le ha attribuito un punteggio base pari a 19 punti (di cui 6 punti per il sostegno), nonché un ulteriore punteggio di 6 punti per il ricongiungimento nel Comune di residenza (Puglia 0003) valido per la mobilità territoriale 2016/2017⁵.
11. Sulla base di detto punteggio, il MIUR ha destinato la ricorrente all'A.T. Lombardia 0012, dove è stata individuata la sua sede definitiva di titolarità, presso l'I.C. "Prestino/Breccia" di Como⁶, a distanza di oltre 900 km dal suo luogo di residenza (Molfetta).
12. Detta assegnazione definitiva è illegittima, poiché il MIUR non si è attenuto alle vigenti disposizioni normative e contrattuali sulla mobilità, violando –nel caso dell'odierna ricorrente- sia il *criterio di progressività tra le quattro fasi che scandiscono la mobilità territoriale (fasi A-B-C-D)*, sia il *criterio del più alto punteggio*, per i motivi di seguito esposti e documentati.
13. La procedura di mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 è stata disciplinata dal C.C.N.I. del 08.04.2016 e dalla O.M. del 08.04.2016⁷.
Si tratta di una procedura per certi versi complessa, perché articolata in quattro fasi, temporalmente successive l'una all'altra (art. 6), ma tutto sommato semplice se si considera

²³ Cfr. estratto per riassunto dal registro degli atti del matrimonio: **doc. 3**.

⁴ Domanda di mobilità della ricorrente (si allega, a tal fine, la lettera di notifica con cui il M.I.U.R. ha convalidato la domanda di mobilità presentata dalla ricorrente ed assegnato il relativo punteggio): **doc. 4**.

⁵ Cfr. doc. 2.

⁶ Provvedimento di assegnazione definitiva della ricorrente alla sede triennale I.C. "Prestino/Breccia" di Como: **doc. 5**.

⁷ C.C.N.I. del 08.04.2016: **doc. 6**.



che, nella gestione di ogni specifica fase, la P.A. non doveva far altro che attenersi a due regole:

- *l'ordine progressivo delle fasi* (A, B, C e D), nel senso che ciascuna di esse poteva essere espletata soltanto dopo aver soddisfatto le preferenze dei docenti partecipanti alla fase precedente;
- il criterio del *più alto punteggio*, nel senso che, all'interno di ciascuna fase, il docente con più alto punteggio aveva diritto di assegnazione su una delle sedi indicate in ordine di preferenza nella domanda di mobilità.

14. Nel caso della ricorrente, entrambi i criteri sono stati violati.

LA VIOLAZIONE DEL CRITERIO DI PROGRESSIVITÀ TRA LE QUATTRO FASI DELLA MOBILITÀ.

15. *In primis*, l'assegnazione della ricorrente (fase C) all'A.T. LOM0012 è illegittima perché **non è stato rispettato l'ordine progressivo delle fasi** previsto dal C.C.N.I. del 8.4.16.

In particolare, il C.C.N.I. ha articolato le operazioni di mobilità territoriale in quattro distinte fasi (A, B, C e D), successive l'una all'altra, nel senso che le domande dei docenti partecipanti ad una determinata fase dovevano essere soddisfatte, con l'assegnazione di uno degli ambiti territoriali selezionati nella domanda, purché disponibili e vacanti, prima delle domande presentate dai docenti partecipanti alla successiva fase della mobilità, indipendentemente dal punteggio e da eventuali precedenza (che rilevano soltanto all'interno della singola fase).

In altre parole, i docenti partecipanti alla fase "C", come l'odierna ricorrente, dovevano essere soddisfatti prima di tutti i docenti partecipanti alla fase "D", indipendentemente dal punteggio e da eventuali diritti di precedenza (poiché –come si è detto- soltanto un docente di fase "C" con precedenza può 'scavalcare' un altro docente di fase "C" con punteggio più alto).

Si richiamano, chiarissimi a tal riguardo:

- art. 6 del C.C.N.I. mobilità, che per i docenti partecipanti alla fase "D" del piano di mobilità, dispone: *<<potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti>>* (art. 6 c.c.n. i. mobilità);
- nota M.I.U.R. del 09-09-2016 prot. 3031, vale a dire il documento consegnato dal M.I.U.R. alle OO.SS. richiedenti l'accesso al c.d. *"algoritmo utilizzato per la mobilità"*



*a.s. 2016-2017*⁸: <<in ogni fase prevista dal CCNI, l'algoritmo tenta di assegnare la prima preferenza utile espressa dal docente verificandone la soddisfacibilità in base alle disponibilità e all'ordine di graduatoria>>.

16. In spregio a quanto pattuito, il M.I.U.R. ha assegnato alcuni degli Ambiti Territoriali pugliesi prescelti dalla ricorrente (concorrente nella fase "C") a docenti che hanno concorso nella fase "D" della mobilità.

Dalla lettura del bollettino dei movimenti di fase "D" nella scuola primaria (versato in atti⁹), infatti, risulta che:

- l'A.T. Puglia 0009 (Bari) è stato assegnato alla docente Pietragalla Angela;
- l'A.T. Puglia 0010 (Foggia) è stato assegnato alla docente Tumolo Mariangela;
- l'A.T. Puglia 0011(Brindisi) è stato assegnato alle docenti Brigante Rosaria, Dell'Orco Emilia, Labate Valentina, Solazzo Daniela, Talamo Laura;
- l'A.T. Puglia 0012 (Brindisi) è stato assegnato alla docente Sabatelli Antonia;
- l'A.T. Puglia 0018 (Lecce) è stato assegnato alle docenti Calabrese Simonetta Carmen, De Salve Elisa, Tanese Maria;
- l'A.T. Puglia 0023 (Taranto) è stato assegnato alla docente Colasurdo Anna.

I suddetti docenti hanno partecipato tutti alla fase "D" dei movimenti interprovinciali, per la stessa classe di concorso della ricorrente (ovvero sul sostegno nella scuola primaria); si precisa a tal fine che, come documentato a pag. 5 della lettera di notifica con cui l'Amministrazione Scolastica ha valutato la domanda di mobilità, la ricorrente ha concorso per l'assegnazione della titolarità su posto di "sostegno psicofisico" (EH), "sostegno udito" (DH) e "sostegno vista" (CH).

17. Il caso della ricorrente non è certamente isolato, ma si unisce alla folta schiera dei docenti che, a causa dell'erroneo funzionamento dell'algoritmo della mobilità, sono stati illegittimamente scavalcati da colleghi partecipanti ad una fase successiva della mobilità; alcuni di loro sono già stati reintegrati, in via d'urgenza, nell'Ambito Territoriale effettivamente spettante in base al punteggio attribuito e con priorità rispetto ai concorrenti della fase "D". Si segnalano, *ex plurimis*: Tribunale di Taranto, sez. lavoro (Collegio), ord.

⁸ Documento consegnato dal M.I.U.R. alle OO.SS. richiedenti l'accesso al c.d. "algoritmo utilizzato per la mobilità a.s. 2016-2017: **doc. 7**.

⁹ Si allega bollettino dei trasferimenti della scuola primaria, fase "D": **doc. 8**.



17-03-2017¹⁰, Tribunale di Napoli, sez. lavoro, ord. 12-03-2017¹¹, Trib. Avezzano, sez. lavoro, ord. 14-02-2017¹², Tribunale di Como, sez. lavoro, ord. 28-11-2016¹³.

LA VIOLAZIONE DEL CRITERIO DEL PIÙ ALTO PUNTEGGIO.

18. Vi sono poi altri Ambiti Territoriali, anch'essi selezionati come preferenze dalla ricorrente nella domanda di mobilità, sempre in Puglia, che sono stati assegnati ad altri docenti, partecipanti alla stessa fase della mobilità della ricorrente (fase C) ma **con minor punteggio** e nessuna precedenza.

Dalla lettura del bollettino dei movimenti di fase "C" nella scuola primaria (versato in atti)¹⁴, infatti, risulta che:

- l'A.T. Puglia 0011 (Brindisi) è stato assegnato a Bia Francesca Lucia (6 punti);
- l'A.T. Puglia 0016 (Foggia) è stato assegnato a Ciccone Sabrina (6 punti), Loiacono Francesca (13 punti), Murgo Antonella (13 punti), Marasco Paola (17 punti), Pompa Teresa (17 punti), Pesante Ermelinda (17 punti), Siconolfi Laura (18 punti);
- l'A.T. Puglia 0023 (Taranto) è stato assegnato ad Ardito Annarita (14 punti).

19. Le circostanze innanzi esposte sono tutte documentalmente provate ed evidenziano una condotta illegittima da parte del MIUR, che ha violato il criterio del più alto punteggio.

20. Si rammenta a tal riguardo che il criterio del più alto punteggio è stato espressamente previsto da:

- art. 6 del C.C.N.I. Mobilità del 08.04.2016, paragrafo "Fase C", punto *sub* 1)¹⁵:
*"la mobilità avverrà secondo un ordine di **preferenza** tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza, ovvero determinato o completato d'ufficio".*
La norma va letta in combinato disposto con l'allegato 1 che, nella parte dedicata alla 'fase C', così dispone:

¹⁰ Tribunale di Taranto, sez. lavoro -Collegio, ord. 17-03-2017 (<<l'art. 6 del ccni 8.4.2016, che disciplina la mobilità per l'a.s. 2016/2017, dopo avere stabilito in via generale che le relative operazioni "si collocano in quattro distinte fasi, specifica che i partecipanti alla fase D possono proporre istanza di mobilità solo "nei limiti dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti". [...] Ne consegue che il posto in questione doveva essere assegnato invece alla reclamante, e tanto in forza della precedenza, attribuita dalla citata norma collettiva, ai partecipanti della fase C rispetto ai partecipanti della successiva fase D, a prescindere dai rispettivi punteggi>>): **doc. 9.**

¹¹ Trib. Napoli, sez. lavoro, ord. 12-03-2017 (<<Dall'articolato normativo fin qui esaminato, si ricava in primo luogo un criterio di progressività che condiziona il passaggio alla fase successiva delle operazioni di mobilità solo dopo il completamento di quella precedente>>): **doc. 10.**

¹² Trib. Avezzano, sez. lavoro, ord. 14-02-2017, dal sito web www.dirittoscolastico.it: **doc. 11.**

¹³ Trib. Como, sez. lavoro, ord. 28-11-2016, dal sito web www.dirittoscolastico.it: **doc. 12.**

¹⁴ Si allega bollettino dei trasferimenti della scuola primaria, fase "C" (in stralcio relativamente alle posizioni dei docenti assegnati ad ambiti pugliesi ma con minor punteggio della ricorrente): **doc. 13.**

¹⁵ Cfr. doc. 6.



“L’ordine in cui vengono esaminate le richieste [di mobilità] è dato dal più alto punteggio”;

- nota M.I.U.R. del 09-09-2016 prot. 3031”¹⁶:

<<in ogni fase prevista dal CCNI, l’algoritmo tenta di assegnare la prima preferenza utile espressa dal docente verificandone la soddisfacibilità in base alle disponibilità e all’ordine di graduatoria>>;

<<finché ci sono posti disponibili e domande da esaminare: per ogni docente, se la sua prima preferenza può essere soddisfatta, procedi con l’assegnazione; altrimenti esamina la preferenza successiva>> (pag. 12).

21. Sono state altresì violate le basilari regole delle procedure concorsuali (nelle quali per stabilire il diritto di preferenza tra l’una e l’altra sede si procede sempre con il criterio meritocratico, ovvero quello del più alto punteggio), nonché le basilari garanzie costituzionali di imparzialità, correttezza e buon andamento dell’attività amministrativa.

22. **Casi analoghi** a quello della ricorrente si sono verificati, con questo piano straordinario di mobilità 2016/2017 evidentemente gestito in maniera fallimentare, in numero piuttosto cospicuo, ed alcuni di essi sono già stati affrontati dai Giudici del Lavoro che non hanno esitato ad annullare i trasferimenti illegittimi, restituendo i docenti alle sedi spettanti.

Tra questi vi è anche Codesta sezione di Tribunale, che ha accolto i primi ricorsi analoghi a quello in esame: ex plurimis, Trib. Bari, sez. lavoro, ord. 04-10-2016 (dr.ssa Vernia)¹⁷, 01-12-2016 (dr.ssa Napoliello)¹⁸; cfr. anche sezioni lavoro di Tribunale di Trani (dr. Di Trani), ord. del 16-09-2016, n. 28744, Trib. Salerno (G.L. dr.ssa I. Laudati), Trib. Taranto, ord. 20.09.2016; Trib. Brindisi, ord. 11.10.2016, Trib. Lecce, ord. 20.10.2016 n. 44352, Trib. Napoli, ord. del 31.10.2016, Trib. Nocera Inferiore, ord. 13.10.2016, Trib. Vicenza, ord. del 12-11-16 n. 5668, Trib. Pavia, ord. del 11.2016, Trib. Venezia, ord. 24-11-2016 n. 6962 (ma l’elenco sarebbe ben più copioso)¹⁹.

¹⁶ Cfr. doc. 7.

¹⁷ Trib. Bari, sez. lavoro, ord. 04-10-2016: **doc. 14**.

¹⁸ Trib. Bari-sez. lavoro, ord. 01-12-2016 (*<<L’Amministrazione ha violato il criterio dell’attribuzione della preferenza in base al più alto punteggio, fissato dall’art. 6 ed allegato 1 del C.C.N.I. mobilità del 08-04-2016, ma anche delle basilari regole delle procedure concorsuali, nelle quali per stabilire il diritto di preferenza tra l’una e l’altra sede si procede sempre con il criterio del più alto punteggio. Senza, d’altro canto, l’Amministrazione rendere giustificazione dell’assegnazione della sede disponibile all’uno invece che all’altro docente>>*): **doc. 15**.

¹⁹ Rassegna giurisprudenziale sulla violazione del criterio meritocratico nella procedura di mobilità del personale docente: **doc. 16**.



23. Dalle circostanze in fatto innanzi esposte e documentate, e per i motivi di diritto sopra articolati, la ricorrente –concorrente nella fase “C” della procedura di mobilità 2016/2017- vanta un diritto certo alla assegnazione definitiva presso uno degli Ambiti Territoriali della Puglia assegnati illegittimamente ad altri candidati, e cioè (in ordine di preferenza, come dichiarata nella domanda di mobilità): A.T. Puglia 0009 (6[^] preferenza della ricorrente, assegnato alla docente Pietragalla Angela di fase D); A.T. Puglia 0011(7[^] preferenza della ricorrente, assegnato alle docenti Brigante Rosaria, Dell’Orco Emilia, Labate Valentina, Solazzo Daniela, Talamo Laura, tutte di fase D, nonché alla docente Bia Francesca Lucia con punteggio inferiore alla ricorrente); A.T. Puglia 0010 (8[^] preferenza della ricorrente, assegnato alla docente Tumolo Mariangela di fase D; A.T. Puglia 0012 (11[^] preferenza della ricorrente, assegnato alla docente Sabatelli Antonia di fase D); A.T. Puglia 0016 (13[^] preferenza della ricorrente, assegnato alle docenti Ciccone Sabrina, Loiacono Francesca, Murgo Antonella, Marasco Paola, Pompa Teresa, Pesante Ermelinda e Siconolfi Laura, tutte con punteggio inferiore alla ricorrente); A.T. Puglia 0018 (17[^] preferenza della ricorrente, assegnato alle docenti Calabrese Simonetta Carmen, De Salve Elisa, Tanese Maria, tutte di fase D); A.T. Puglia 0023 (23[^] preferenza della ricorrente, assegnato a Colasurdo Anna di fase D, nonché alla docente Ardito Annarita con punteggio inferiore alla ricorrente).
24. In subordine, ove l’adito Tribunale ritenesse di non poter assegnare il lavoratore ad una specifica sede di lavoro (pur tra quelle già dichiarate vacanti e disponibili, ma illegittimamente assegnate ad altri candidati), al MIUR deve essere comunque ordinato di riesaminare la posizione della ricorrente sulla base dei criteri previsti legislativamente e contrattualmente per lo svolgimento della mobilità, affinché possa esserne tutelato il diritto all’assegnazione definitiva presso una sede di servizio nel rispetto dell’ordine progressivo delle fasi della mobilità e del criterio meritocratico del più alto punteggio.
25. Per tutto quanto esposto e considerato, lo scrivente difensore nella riferita qualità chiede pertanto all’Ecc.mo Tribunale adito di accogliere le seguenti
- c o n c l u s i o n i :
- a) accertato e dichiarato il relativo diritto, condannare il MIUR ad assegnare la ricorrente, per la sede definitiva di titolarità, presso (in ordine di preferenza, come dichiarata nella domanda di mobilità): A.T. Puglia 0009, ovvero A.T. Puglia 0011, ovvero A.T. Puglia 0010, ovvero A.T. Puglia 0012, ovvero A.T. Puglia 0016, ovvero A.T. Puglia 0018, ovvero A.T. Puglia 0023;



b) in subordine, ordinare al MIUR di riesaminare la domanda di mobilità della ricorrente sulla scorta dei criteri dell'ordine delle fasi della mobilità e nel rispetto del punteggio, nonché dell'ordine di preferenza espresso;

c) con vittoria delle spese di lite.

Si depositano atti e documenti come da separato indice della produzione.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la controversia è di valore indeterminabile, ma esente dal versamento del contributo unificato, come da autocertificazione della ricorrente, versata in atti.

Bari, *data del deposito*

avv. Raffaella Romano




R.G.n.4168/2017

Il Giudice del Lavoro
(Eugenio Carmine Labella)

-letto il ricorso che precede;

-fissa per la discussione della causa l'udienza del giorno 16/11/2017 alle ore 09:00, ordinando alle parti di comparire personalmente;

-dispone che il ricorso ed il presente decreto siano notificati alla amministrazione convenuta ed ai docenti menzionati in ricorso quali controinteressati, a cura della parte ricorrente, nel rispetto del termine di legge.

Bari, 11/04/2017

Il Giudice del Lavoro
(Eugenio Carmine Labella)



Tribunale di Bari

Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro

(Eugenio Carmine Labela)

letta l'istanza trasmessa in via telematica il 03/10/2017 nell'interesse della parte ricorrente diretta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., nei confronti dei soggetti controinteressati;

ritenuto che l'istanza può trovare accoglimento nei termini di seguito precisati;

visto l'art. 151 cpc., in base al quale *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità"*;

visto il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 19, relativamente all'obbligo di pubblicazione degli atti relativi a procedure concorsuali, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati, plausibilmente applicabile a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese le impugnative (cfr. TAR LECCE, ORD. PRES. N° 113 dell'8-9 MAGGIO 2014);

ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, con l'indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione - di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto anche TAR LAZIO, LATINA, DECRETO COLLEGIALE N. 950/12; TAR LAZIO ROMA ORDINANZA COLLEGIALE N. 9506/2013);

ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia ed all'elevato numero di **controinteressati**, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

- pubblicazione di un **avviso** nel **sito web istituzionale** del **MIUR**
- previa consegna su supporto informatico da parte del ricorrente di copia del ricorso introduttivo del giudizio, del decreto di fissazione dell'udienza di discussione già adottato in data 11/04/2017, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - dal quale risulti:

1.l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.l'indicazione dei contro interessati, da individuarsi a cura della parte ricorrente;

4.il testo integrale del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza di discussione già adottato in data 11/04/2017 e del presente provvedimento.

Si prescrive, inoltre, che:

- il MIUR non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita ed inoltre provveda a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel Sito e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

CONFERMA

l'udienza di discussione già fissata dinanzi a sé per il giorno 16/11/2017 ore 9:00;

DISPONE

che copia del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza di discussione e del presente decreto venga notificata entro i termini

di legge a cura della parte ricorrente:

- ai soggetti controinteressati con le modalità predette mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza di discussione e del presente decreto nel sito *internet* del MIUR;
- all'amministrazione convenuta nelle forme ordinarie prescritte dalla legge.

Bari, 05/10/2017

Il Giudice del Lavoro

(Eugenio Carmine Labella)